

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1073

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE**

*Presentata il 27 ottobre 1972*

### Norme per la punizione di nuove forme di criminalità

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'8 giugno 1970 veniva promulgata in Francia la legge numero 70-480. Il Parlamento francese, di fronte al dilagare di nuove forme di criminalità aveva approvato una serie di misure dirette a prevenirle ed a reprimerle, dopo aver constatato che particolari misure di clemenza non avevano influito sulla riduzione del fenomeno.

Nello stesso periodo, con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, in Italia, veniva concessa una amnistia particolare per analoghe manifestazioni criminose.

Opposti orientamenti legislativi seguiti nello stesso periodo nei due paesi dovevano, ovviamente, produrre conseguenze opposte.

In Italia, infatti, il tipo di nuova criminalità organizzata nei rapporti politici e so-

ciali continua a dilagare per cui appare necessario proporre specifiche misure per la loro prevenzione e repressione.

In analogia con quanto previsto dalla legge francese — che per altro soddisfa, in alcune parti, all'esigenza di colmare delle lacune che la nostra legislazione penale non ha — ci sembra necessario che il Parlamento approvi misure indispensabili per prevenire e reprimere i fatti di violenza organizzata, le aggressioni alle forze dell'ordine, la privazione della libertà personale, la distruzione dei beni pubblici o privati e l'impedimento all'esercizio dei diritti riconosciuti dalle leggi.

Un primo gruppo di misure di cui alla presente proposta si sostanzia:

1) nel punire la partecipazione a riunioni illegali e, quando si verificano violenze, gli

organizzatori o gli istigatori non intervengono per porre fine alle riunioni;

2) nel punire la partecipazione, diretta a determinare violenze, in riunioni legittime;

3) nel porre a carico dei responsabili dei reati suindicati l'onere di risarcire i danni in solido con gli autori materiali.

In tal modo si intendono colpire i veri responsabili, oggi sicuri della impunità.

Il secondo gruppo di misure si sostanzia:

1) nell'aggravare le pene stabilite per il sequestro di persona a qualunque scopo commesso, anche per la dilatazione del fenomeno del sequestro di persona per estorsione a fini parapolitici;

2) nell'aggravare le pene nel caso di riunioni degenerare in atti di violenza quando vengono commessi delitti in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.

Queste aggravanti si giustificano per la ricorrenza con cui manifestano tali reati nella situazione attuale e in relazione alle condizioni nelle quali operano le forze dell'ordine.

Le norme che proponiamo, affiancate a quelle del vigente codice penale che già prevede, fra le ipotesi di concorso di persone nel reato, anche quella della determinazione al reato di persona non imputabile e non punibile o del minore degli anni 18 o dell'infermo e del deficiente psichico, e quella dell'organizzazione, promozione e istigazione al reato, appaiono adeguate al fine di reprimere, allo stato, la violenza in atto in tutto il territorio nazionale tanto più se considerate in relazione alle disposizioni della legislazione penale speciale per il controllo delle armi, per assicurare la libera circolazione sulle strade e la libera navigazione.

La proposta di legge che presentiamo è certamente rispondente ad esigenze che il Governo avrebbe potuto soddisfare con una propria iniziativa presso il Parlamento.

Riteniamo, in difetto di tali iniziative ed a tutela di interessi della collettività nazionale, di proporre noi tali misure nella speranza che su di esse si formi, urgentemente, il necessario consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Chiunque, pur avendo conoscenza che, nel corso di una riunione illegittima o legittimamente vietata dalla autorità amministrativa competente, sono in atto violenze o minacce, continua a partecipare alla riunione è punito, per ciò solo, con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno.

Gli istigatori o gli organizzatori della riunione illegittima o legittimamente vietata che, a conoscenza delle violenze e delle minacce, non impartiscono l'ordine di allontanamento ai presenti, sono puniti, per ciò solo, con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando nel corso della riunione viene commesso uno o più dei seguenti delitti: lesione personale grave o gravissima, omicidio volontario, preterintenzionale o colposo, strage, rissa, incendio, danneggiamento seguito da incendio, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, furto, danneggiamento, devastazione o saccheggio, violenza privata e sequestro di persona, le pene sono aumentate di un terzo.

### ART. 2.

Chiunque, in qualsiasi riunione, si introduce allo scopo di commettere o di fare commettere in danno dei partecipanti alla riunione ovvero da parte di questi ultimi o di terzi uno dei delitti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è punito, per ciò solo, con la pena da uno a tre anni di reclusione.

### ART. 3.

Chiunque è punito per i reati indicati negli articoli precedenti risponde solidamente dei danni arrecati dagli autori materiali dei reati.

### ART. 4.

Le pene stabilite dagli articoli 605 e 630 del codice penale sono aumentate di un terzo.

Le pene stabilite dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono aumentate quando, nel corso delle riunioni, sono commessi delitti in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.